

ORDINE DEGLI AVVOCATI
LATINA

Prot. 225

Latina, 10 febbraio 2012

Preg.mo dott.
Guido Cerasoli
Presidente del Tribunale di Latina

e p.c. Preg.mo dott.
Francesco D'Auria
Pres. 1^a Sez. Civile
del Tribunale di Latina

Preg.mo dott.
Nicola Pannullo
Presidente 2^a Sez. Civile
del Tribunale di Latina

Oggetto: Problematiche Decreto “Cresci Italia”

L'entrata in vigore del decreto cd. “Cresci Italia” che ha dettato norme, tra l'altro, in tema di liberalizzazione delle professioni, ha innescato delicate problematiche per quanto attiene alla peculiare posizione della professione forense anche in relazione al corretto svolgimento della funzione di tutela giudiziaria costituzionalmente garantita.

Particolare preoccupazione suscitano al riguardo quelle disposizioni, tutte contenute nell'art. 9 del suddetto decreto, che inibiscono l'uso delle tariffe forensi per la determinazione degli onorari dell'Avvocato. Al riguardo la norma in commento ha altresì disposto che, nella liquidazione degli onorari giudiziali, il Giudice debba far riferimento a parametri disposti con decreto del Ministro della Giustizia (di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze), ma al momento tali parametri non sono stati fissati né se ne prevede l'emanazione a breve termine.

L'incompletezza del dato normativo ha implicazioni gravi ed importanti, in particolare a carico delle parti oltre che dei difensori, sia per quanto attiene alle specifiche conseguenze in sede di decisione delle cause civili pendenti (e nelle statuizioni civili in sede penale), sia per quanto attiene alle prassi in vigore in tema di liquidazione degli onorari nelle procedure monitorie ed alla quantificazione dei diritti in sede di intimazione di precetto.

.../...

ORDINE DEGLI AVVOCATI LATINA

A tal riguardo si segnala la recente iniziativa del Presidente del Tribunale di Roma che, con decreto n. 870 del 9 u.s. (che Le trasmetto in allegato), rilevato che “[...] *nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia e in considerazione dell’indefettibile dovere da parte del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’attività svolta nonché nella prospettiva di offrire un ausilio di chiarezza ai colleghi magistrati, è necessario individuare criteri omogenei di liquidazione*”, ha indicato quale soluzione della problematica, ovviamente in via meramente provvisoria, di utilizzare quali criteri orientativi di riferimento i valori ricavabili dalle previgenti tariffe professionali.

Ciò premesso, Le formulo richiesta affinché il tema formi oggetto di una Sua autorevole iniziativa nel senso sopra esposto, al fine di ovviare alle temute conseguenze nella presente fase transitoria di entrata in vigore delle novità legislative come sopra introdotte.

Nell’auspicio di un pronto riscontro, data l’urgenza che il tema rivesta e le preoccupazioni che il Foro ha già pressantemente manifestato al riguardo, Le inoltro i più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Giovanni Malinconico

